



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

(V. Stampato Camera n. 3236)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 aprile 2010*

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.890 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.


TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

OGGETTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorità giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste.
2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.
3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di condanne.
4. Ciascuna Parte può richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.



ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.
2. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso. Per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza è prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.

ARTICOLO III

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata:
 - a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
 - b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
 - c) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;

- d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
- e) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.
2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO IV

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai fini del presente Trattato, tutte le comunicazioni saranno effettuate per iscritto per via diplomatica, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Cile, dal Ministero delle Relazioni Estere.

ARTICOLO V

LINGUE

1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonché le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO VI

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO VII

FORMA E REQUISITI DELLA DOMANDA

1. La domanda di assistenza giudiziaria rivestirà la forma della commissione rogatoria e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'Autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso;
 - b) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti. Sarà pure indicato il termine entro il quale si desidera venga soddisfatta la richiesta.
2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonché, quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

ARTICOLO VIII

ESECUZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalità, queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.
2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non può provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.
3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti può essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando ciò sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.
5. Se non è possibile espletare la domanda, o se non è possibile darvi seguito entro il termine auspicato dalla Parte richiedente, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4: la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

ARTICOLO IX

TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti e documenti, la Parte richiesta può consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

2. Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

ARTICOLO X

NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel più breve termine richiesto.
2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché della identità e della qualità della persona che ha eventualmente ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare è trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione può essere apposta sulla copia che deve essere restituita.

ARTICOLO XI

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indagato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.
2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità previste dalla legge della Parte richiedente. Tale diritto sarà indicato nella citazione a comparire.

ARTICOLO XII**COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA**

1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza.
2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.

ARTICOLO XIII**COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorità giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della libertà personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona è trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.
2. Il trasferimento è rifiutato:
 - a) se la persona privata della libertà personale non vi acconsente;
 - b) se il trasferimento è suscettibile di prolungare la privazione della libertà;
 - c) se a giudizio delle Autorità competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.
3. La persona trasferita deve rimanere privata della libertà personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in libertà.

ARTICOLO XIV**IMMUNITA'**

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indagato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualunque sia la sua cittadinanza, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dalle Autorità giudiziarie ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO XV**COMUNICAZIONE DI CONDANNE**

Ciascuna Parte annualmente invia all'altra Parte copia delle sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate dalle proprie Autorità giudiziarie, nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che risiedono sul suo territorio.

ARTICOLO XVI**PRECEDENTI PENALI**

Gli estratti del casellario giudiziale necessari alla Parte richiedente per lo svolgimento di un procedimento penale saranno trasmessi a tale Parte se, nelle medesime circostanze, essi possono essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte richiedente.

ARTICOLO XVII

DENUNCIA PER PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE

1. Ogni denuncia inviata da una Parte diretta ad ottenere che si instaurino procedimenti penali dinanzi alle Autorità giudiziarie dell'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni in conformità alle procedure previste dagli articoli IV e V.
2. La Parte richiesta notificherà alla Parte richiedente il seguito dato alla denuncia.

ARTICOLO XVIII

SPESE

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della libertà personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennità di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

ARTICOLO XIX

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
4. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER LA REPUBBLICA
DEL CILE

